

## CCORDO DEL 21 DICEMBRE 2001

Il giorno 21 dicembre 2001 a Milano

tra

- le Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del dr. Vittorio Boano, e dei Sigg.ri Davide Pelucchi, avv. Francesco Riosa, Renzo Manzin, dr. Corrado Gittardi

e

- la **FIBA/CISL**, rappresentata da Annamaria Paganini, Giovanni Croce, Germana Scomazzon, Carlo Buccino, Andrea Contini, Alberto Correnti, Sergio Dagnino, Gianfranco Landrisci, Paolo Lazzarini, Sergio Lorenzutti, Rodolfo Losego, Roberto Majani, Elena Modolo, Silvia Nucci, Alessandro Podestà, Marisa Puricelli, Corrado Rinaldi, Giorgio Romeo
- la **FISAC/CGIL**, rappresentata da Adriano Gandini, Massimo Altamura, Alberto Morettin, Marina Samer, Michele Zago, Alberto Alberti, Claudia Arizzi, Giorgio Araciti, Franco Bianchi, Patrizio Capuzzo, Luca De Mori, Mauro Giusti, Mario Macovez, Claudio Martignon, Luciano Ponzalli, Ettore Reali, Gaetano Sarasin, Sandro Zanutto, assistiti dal Segretario Nazionale Roberto Treu
- la **FNA**, rappresentata da Michele Lazzari, Lucio Cernitz, Domenico Jovinelli, Silvana Aprile, Luigino Baldan, Paolo Bassani, Clara Capone, Franco Casagrande, Paolo Fracasso, Giuseppe Magnatta, Sergio Marin, Giovanni Nicoletti, Giorgio Nostrini, Enrico Oliveri, Marcello Palma, Riccardo Paoletti, Donato Rabasco, Giuseppe Viglioli, Marino Vlacci, Roberto Zanutto
- il **SNFIA**, rappresentato da Edoardo Martelli e Pasqualino Pauciullo, assistiti dal Segretario Generale Afro Formica

nonché

tra le Assicurazioni Generali S.p.A., come sopra rappresentate

e

la FEDERASSICURATORI / FISAI, in persona dei sigg.ri Alessandro Costantini, Gianfranco Rossetti



premessi:

- che in data 7 dicembre 1996 è stato siglato un Accordo in materia di Partecipazione agli Utili (allegato al presente documento)
- che tale Accordo contiene una puntuale regolamentazione dei criteri di aggiornamento annuale degli importi attribuiti agli aventi diritto
- che fra tali criteri le Parti hanno individuato uno specifico "regime applicabile in caso di aumento di capitale a pagamento"
- che a seguito dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria in data 30.10.1999 in relazione all'OPAS sull'INA, la Compagnia - ai fini dell'aggiornamento degli importi da attribuire agli aventi diritto relativamente all'esercizio 1999 - ha applicato il richiamato "regime applicabile in caso di aumento di capitale a pagamento"
- che da parte sindacale - sul presupposto della non condivisione della corretta definizione da parte aziendale del richiamato aumento di capitale quale aumento di capitale "a pagamento" - è stata contestata l'applicazione di tale criterio di aggiornamento, richiedendo invece l'applicazione della "regola generale" di aggiornamento
- che le Parti, in occasione di specifici incontri richiesti dalle OO.SS., hanno dato corso ad un approfondito esame congiunto della materia, anche a fronte di specifici pareri forniti dai legali di entrambe le Parti - che in tali incontri la Compagnia ha ampiamente motivato la totale contrarietà alla tesi prospettata da parte sindacale, ribadendo la correttezza dell'applicazione del regime di aggiornamento disciplinato per i casi di aumento di capitale a pagamento
- che le OO.SS., pur confermando integralmente la tesi precedentemente prospettata e al fine di evitare l'apertura di un contenzioso giudiziario sul punto, hanno richiesto la disponibilità della Compagnia a ricercare una soluzione della questione attraverso una specifica intesa fra le Parti
- che la Compagnia - pur ritenendo insussistente il diritto ad una modifica del regime di aggiornamento applicato - ha manifestato la disponibilità a ricercare una soluzione di bonario componimento della questione
- che la Compagnia, nel quadro di una politica di motivazione e coinvolgimento del personale, ha espresso la propria disponibilità a sottoporre ai competenti organi sociali l'approvazione di un apposito "Piano di assegnazione di azioni Assicurazioni Generali S.p.A. a favore dei dipendenti", finalizzato anche a definire la questione in materia di Partecipazione agli Utili
- che le OO.SS. hanno ritenuto che l'attivazione di tale Piano di assegnazione di azioni possa consentire la definizione della questione attraverso il presente Accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti hanno convenuto quanto segue.

Con la presente intesa le Parti si danno atto che le rivendicazioni derivanti da una diversa interpretazione della previsione relativa al regime di aggiornamento degli importi a titolo di Partecipazione agli Utili per i casi di aumento di capitale a pagamento riferiti all'OPAS sull'INA si intendono integralmente definite attraverso la definizione di un "Piano di assegnazione di azioni Assicurazioni Generali S.p.A. a favore dei dipendenti".

Entro il primo semestre dell'esercizio 2003 sarà sottoposto all'approvazione dei competenti organi sociali di Assicurazioni Generali S.p.A. l'avvio di un "Piano di assegnazione gratuita di azioni Assicurazioni Generali S.p.A. a favore dei dipendenti", secondo le seguenti linee:

- le azioni saranno offerte alla generalità del personale in servizio a tempo indeterminato alla data di assegnazione dipendente da Assicurazioni Generali, nonché da GGL, GGS e Generali Vita; l'offerta avverrà attraverso apposita comunicazione ai dipendenti contenente le modalità di adesione al Piano
- l'assegnazione di azioni sarà commisurata ai seguenti controvalori (in proporzione per il personale a tempo parziale):

Personale Amministrativo:

- Area professionale A (Funzionari)	circa 4.000.000 di lire	(pari a 2.065,83 €)
- Area professionale B	“ 3.400.000 “	( “ 1.755,95 €)
- Area professionale C	“ 3.000.000 “	( “ 1.549,37 €)
- Area professionale D e E	“ 2.500.000 “	( “ 1.291,14 €)

Personale addetto alla Organizzazione produttiva ed alla produzione:

- 4° livello	circa 3.000.000 di lire	(pari a 1.549,37 €)
- 3° e 2° livello	“ 2.500.000 “	( “ 1.291,14 €)
- 1° livello	“ 2.000.000 “	( “ 1.032,91 €)

- il quantitativo delle azioni effettivamente assegnate sarà determinato assumendo quale prezzo unitario di riferimento la media dei prezzi di mercato dell'azione Assicurazioni Generali nei trenta giorni antecedenti la data di assegnazione, con arrotondamento per difetto
- tenuto conto della normativa fiscale in materia, le azioni saranno gravate da vincolo di indisponibilità per tre anni dalla data di assegnazione
- fino alla scadenza del suddetto vincolo, le azioni saranno depositate gratuitamente in custodia presso intermediario abilitato designato da Assicurazioni Generali
- l'efficacia del presente Accordo è subordinata all'adozione delle necessarie delibere di approvazione del Piano di assegnazione di azioni da parte dei competenti organi sociali di Assicurazioni Generali S.p.A. e all'adempimento delle previsioni di legge nei confronti degli organismi di controllo.



PROV. MILANO